## Quando si applicano

Le sanzioni relative al Registro imprese e al REA si applicano quando **istanze, denunce o depositi vengono presentati oltre i termini** previsti al Registro imprese o al REA. Tali sanzioni trovano applicazione anche nei casi di omessa denuncia.

Istanze, denunce e depositi devono essere presentati **entro 30 giorni dalla data dell'atto** da iscrivere **o dell'evento** da comunicare, o comunque nei **termini diversi stabiliti dalla legge**. Le sanzioni relative a Registro imprese o REA sono applicate nei confronti di tutte le persone obbligate alla comunicazione.

## Differenza tra sanzioni Registro imprese e sanzioni REA

Le sanzioni del Registro delle imprese e del REA presentano differenze sostanziali sotto il profilo normativo, finanziario e procedurale:

| Caratteristica | Sanzioni Registro imprese | Sanzioni REA |
|---|---|---|
| **Ambito di applicazione** (art. 5, L. 689/81) | Soggetti obbligati all'iscrizione o al deposito nel Registro imprese | Soggetti obbligati all'iscrizione o denuncia nel Repertorio Econo Amministrativo |
| **Destinatario dei proventi** | Erario dello Stato | Camera di Commercio |
| **Strumento di pagamento** | Modello F23 | Avviso PagoPA |
| **Graduazione della sanzione** | Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre i 30 giorni) | Prevista in base ai termini di presentazione (es. entro o oltre giorni) |
| **Rateizzazione del verbale** | Non consentita | Non consentita |

Per entrambe le violazioni si applica il principio di solidarietà passiva della società (art. 6, Legge n. 689/1981).

## Calcolo dei termini per la presentazione delle pratiche Registro imprese e REA

Ai fini del computo del termine utile per la presentazione delle domande al Registro imprese o al REA, si applicano le seguenti regole:

- Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, in conformità all'art. 1187 c.c.
- Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno di sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 558/1999.

## Obbligato principale e obbligato in solido

Per **obbligato principale** si intende il soggetto che la legge individua come responsabile della presentazione, entro i termini previsti, di una domanda, denuncia o comunicazione al Registro imprese o al REA. Se l'adempimento non viene effettuato oppure viene presentato in ritardo, la sanzione è contestata direttamente a tale soggetto, che ne risponde personalmente. L'individuazione dell'obbligato principale dipende dal tipo di impresa e dall'adempimento interessato.

L'**obbligato in solido** è il soggetto che può essere tenuto al pagamento della sanzione insieme all'obbligato principale, ovvero la società collegata all'adempimento. Il **pagamento integrale** effettuato dall'obbligato in solido estingue il debito sanzionatorio anche nei confronti degli obbligati principali, che non devono quindi corrispondere ulteriori somme a tale titolo.

Contatti

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Responsabile

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Email

accertamento.sanzioni@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (inviare sempre una mail ad accertamento.sanzioni@fi.camcom.it con il quesito che si intende porre)

Note

Per informazioni sui verbali ricevuti, scrivere alla mail accertamento.sanzioni@fi.camcom.it indicando un contatto telefonico.

Ultima modifica

Gio, 03/09/2026 - 13:00

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia